



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - con sede in L'Aquila (AQ) via Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto di Pile, rappresentato dal Direttore Generale Ernesto Pellecchia, di seguito denominato "USR Abruzzo"

E

Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo - con sede in Via Zara n. 10 - 67100 L'Aquila (AQ), codice fiscale 80005270667, rappresentata dal dott. Federico Monaco, nella sua qualità di Direttore Regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle Entrate, di seguito denominata "Agenzia"

Premesso che

L'USR Abruzzo, nel perseguimento della propria missione di istruzione e formazione, ha tra gli altri, come obiettivo quello di promuovere la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro.

L'Agenzia intende favorire la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro sensibilizzando e informando i giovani, attraverso la conoscenza del sistema fiscale, a sviluppare la cultura della legalità e il senso di responsabilità civile e sociale che si connette all'esercizio della cittadinanza attiva.

VISTO

- Il D.P.R. n.275/1999 - Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Il D.L.vo n. 77/2005 - Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro.
- Il D.L. n. 7/2007 convertito, con modificazioni, in legge 2/04/2007 n. 40.
- I D.P.R. n. 87-88-89 del 15/03/2010 – Regolamenti recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei.
- La Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" art. 1 co. 7, lettera o (incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione); lettera p (valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti); lettera q (individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli alunni e degli studenti); lettera s (definizione di un sistema di orientamento).
- La Guida operativa per la scuola – Attività di Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 ottobre 2015).

Condiviso che

- L'alternanza, come strumento flessibile, favorisce la personalizzazione degli interventi educativi e costituisce una proposta formativa articolata in percorsi integrati, in cui l'istituto scolastico e le

istituzioni pubbliche mettono a disposizione occasioni di apprendimento differenti per definire percorsi più completi;

- Attraverso una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze/abilità e delle competenze previste dai percorsi tradizionali è possibile superare la tradizionale separazione tra momento formativo (in aula) e momento applicativo (nell'ente), secondo la logica del learning by doing, rispondendo meglio ai bisogni individuali di formazione dello studente;

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante del presente Protocollo,

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'intesa)

1. Il presente Protocollo intende promuovere il potenziamento dell'Offerta Formativa delle scuole abruzzesi attraverso la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro introdotti dalla L. 107/2015, da attuarsi, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa abruzzese, da parte degli studenti frequentanti il terzo, il quarto e il quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali per almeno 400 ore e dei Licei per almeno 200 ore, che assicurino loro l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro debitamente certificate.
2. Le parti concordano sul fatto che l'alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Il percorso rappresenta una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica
3. In generale con il presente Protocollo le parti intendono collaborare per:
 - attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
 - arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 - favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

Art. 2 (Impegni delle parti)

Al fine di promuovere i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro oggetto del presente Protocollo, i soggetti sottoscrittori prendono, d'intesa fra loro, i seguenti impegni, di seguito descritti.

1. L'Agenzia, tramite i Direttori delle Direzioni Provinciali e degli Uffici riportati nell'allegato 1:
 - Stipulerà apposite convenzioni (secondo l'allegato C della Guida Operativa per la scuola) con gli Istituti scolastici della regione Abruzzo per ospitare gli studenti nelle proprie sedi al fine di far conoscere le attività dell'Agenzia
 - Supporterà l'organizzazione di learning tour presso gli Uffici dipendenti da parte dei docenti e/o degli studenti;
 - Promuoverà ogni azione utile a favorire la collaborazione tra i tutor scolastici e i tutor degli uffici;
 - Diffonderà verso i tutor degli uffici le indicazioni nazionali;
 - Raccoglierà la disponibilità di propri rappresentanti a far parte dei Comitati Tecnico Scientifici (CTS) e dei Comitati Scientifici (CS) delle scuole;
 - Offrirà un contributo alla definizione dei Piani dell'Offerta Formativa delle scuole abruzzesi;

- Curerà la sensibilizzazione e l'orientamento degli uffici e dei soggetti coinvolti;

2. L'USR Abruzzo:

- garantisce la diffusione del Protocollo USR Abruzzo-Agenzia e la partecipazione degli istituti tecnici, professionali e dei licei della Regione Abruzzo attraverso il "Gruppo di coordinamento regionale in materia di istruzione e formazione professionale e rapporto Scuola e mondo del lavoro", costituito presso lo stesso USR Abruzzo;
- si impegna a promuovere la diffusione del Protocollo di intesa con l'Agenzia per il conseguimento degli obiettivi condivisi tra le due parti riportati nel presente protocollo;

3. I firmatari della presente Intesa assicureranno, anche attraverso un organismo tecnico, il supporto e l'assistenza ai percorsi formativi. In particolare in ordine ai sotto elencati aspetti:

- promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini come previsto dalla normativa vigente;
- promozione di un sistema condiviso di istruzione e/o formazione tecnico-professionale e liceale basato sia sui risultati di apprendimento che sulle modalità o sulle situazioni di apprendimento (formale, informale, non formale);
- rilevazione dei bisogni e progettazione;
- promozione della flessibilità dei percorsi formativi scuola-lavoro condivisi con le singole scuole;
- realizzazione attività formative per i tutor scolastici e tutor degli uffici;
- coordinamento dei tutor degli uffici durante l'esperienza pratica;
- coordinamento delle attività di cui al presente Protocollo attraverso monitoraggi periodici e valutazione dei risultati;
- disseminazione dei risultati del Protocollo attraverso la promozione di eventi, convegni, conferenze stampa, siti istituzionali, predisposizione di materiali multimediali.

4. Ciascun soggetto firmatario del presente Protocollo potrà realizzare le attività di propria competenza direttamente oppure avvalendosi di strutture specializzate di propria emanazione o di altri soggetti terzi o partner.

Art. 3 (Monitoraggio e valutazione delle esperienze)

1. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi della presente Intesa i soggetti firmatari si impegnano a promuovere e verificare, con cadenza annuale, le fasi e le modalità di attuazione del presente Protocollo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati.

Il Protocollo d'Intesa è costituito dal presente documento e dai seguenti due allegati:

1. Elenco Uffici Agenzia delle Entrate
2. Fac-simile Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in due originali

L'Aquila, 26 febbraio 2016


Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell'Abruzzo

Il Direttore Regionale
Federico Monaco



USR Abruzzo L'Aquila

Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia



UFFICI	Telefono	Fax	E-mail
Direzione Provinciale L'Aquila Via F.F. Guelfi - 67100 L'AQUILA	0862/6481	06/50763383	dp.laquila@pce.agenziaentrare.it
Ufficio Territoriale di L'Aquila Via F.F. Guelfi - 67100 L'AQUILA	0862/6481	06/50763000	dp.laquila.utlaquila@agenziaentrare.it
Ufficio Territoriale di Avezzano Via Don Minzoni, 9 - 67051 AVEZZANO	0862/6481	06/50763002	dp.laquila.utavezzano@agenziaentrare.it
Ufficio Territoriale di Castel di Sangro Via Costa Calda, 11 - 67031 CASTEL DI SANGRO	0862/6481	06/50763001	dp.laquila.utcasteldisangro@agenziaentrare.it
Ufficio Territoriale di Sulmona Via Salvemini, 2 - 67039 SULMONA	0862/6481	06/50762999	dp.laquila.utsulmona@agenziaentrare.it
Ufficio Provinciale Territorio L'Aquila Via Salaria Antica Est, 27H - 67100 L'AQUILA	0862 - 6481	0862 - 648469	up_laquila@agenziaentrare.it
Direzione Provinciale di Chieti Viale Unità' d'Italia 90 - 66100 CHIETI	0871/5441	06/50762978	dp.chieti@agenziaentrare.it
Ufficio Territoriale di Chieti Viale Unità' d'Italia 90 - 66100 CHIETI	0871/5441	06/50762974	dp.chieti.utchieti@agenziaentrare.it
Ufficio Territoriale di Lanciano Via Tinari Loc. Gaeta - 66034 LANCIANO	0871/5441	06/50762973	dp.chieti.utlanciano@agenziaentrare.it
Ufficio Territoriale di Ortona Corso Giacomo Matteotti snc (Palazzo Comunale) - 66026 ORTONA	0871/5441	06/50762972	dp.chieti.utortona@agenziaentrare.it
Ufficio Territoriale di Vasto Via Santa Lucia 55 - 66054 VASTO	0871/5441	06/50762971	dp.chieti.utvasto@agenziaentrare.it
Ufficio Provinciale Territorio Chieti Viale Giovanni Amendola, 62 - 66100 CHIETI	0871 - 42231	0871-422303 06-50059262	up_chieti@agenziaentrare.it

UFFICI	Telefono	Fax	E-mail
Direzione Provinciale di Pescara Via Rio Sparto, 21 - 65129 PESCARA	085/432561	06/50765064	dp.pescara@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Pescara P.zza Italia, 15 - 65121 PESCARA	085/432561	06/50765060	dp.pescara.utpescara@agenziaentrate.it
Ufficio Provinciale Territorio Pescara Piazza Italia - 65121 PESCARA	085 - 4290811	06 - 50059277	up_pescara@agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Teramo Largo Madonna delle grazie - 64100 TERAMO	0861/25771	06/50763694	dp.teramo@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Teramo Largo Madonna delle grazie - 64100 TERAMO	0861/25771	06/50763688	dp.teramo.utteramo@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Atri Via Troiani Odazi - 64032 ATRI	0861/25771	06/50763690	dp.teramo.utatri@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Giulianova Via Filippo Turati 138/B - 64021 GIULIANOVA	0861/25771	06/50763689	dp.teramo.utgiulianova@agenziaentrate.it
Ufficio Provinciale Territorio Teramo Largo Madonna delle Grazie, 2 - 64100 TERAMO	0861 - 029611	0861 - 029680	up_teramo@agenziaentrate.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Allegato c)

**FAC-SIMILE CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

.....(Denominazione istituzione scolastica) con sede in via
....., codice fiscaled'ora in poi denominato "istituzione scolastica",
rappresentato dal Sig.nato ail, codice fiscale
.....;

E

.....(Soggetto ospitante) - con sede legale in (.....), via
....., codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto
ospitante", rappresentato dal Sig. nato a (.....) il
...../...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come il “istituzione scolastica”.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

.....
.....

[denominazione Istituzione scolastica]
Legale rappresentante

[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante